



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

OMCEO TREVISO

segreteria.tv@pec.omceo.it

**Oggetto: riscontro a richiesta di parere - studi
odontoiatrici - medico competente – OMCEO Treviso.**

In merito alla nota del 1.8.22 recante richiesta di parere da parte di codesto Ordine concernente la fattispecie indicata in oggetto, si rileva quanto segue.

Il Ministero della salute come ribadito nella comunicazione FNOMCeO n. 44 del 15.06.2016 (successiva alla n. 27 del 20.3.2014), ha affermato che “nel caso in cui l’attività sanitaria venga prestata nel proprio studio medico o odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogodi lavoro, per definizione risulta essere esclusodal campo di applicazione del titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008”.

Inoltre, il Ministero della salute ha precisato che “nel caso di studi medici o odontoiatrici che per le loro caratteristiche organizzative/funzionali risultano configurabili come strutture/servizi sanitari (con svolgimento di attività sanitarie sottoposte a responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro), anche in questa ultima situazione l’adozione delle misure specifiche di cui all’art 286 sexies del D.Lgs. 81/2008, tra cui la sorveglianza sanitaria, non risultano di automatica adozione, essendo prevista dal medesimo articolo la necessità della loro attuazione tutte le volte che dalla valutazione dei rischi effettuata, risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione”.

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni e in riferimento alla fattispecie in esame, questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale non può che confermare che non sono intervenute sostanziali modifiche in termini di disciplina normativa in seguito alle comunicazioni FNOMCeO n. 27 del 20.3.2014 e n. 44 del 15.06.2016.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Raffaele Iandolo

MF/CDL *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005*